

Rassegna giurisprudenziale

(a cura di Nicola Lucifero)

AGRICOLTURA

CGUE, 20 dicembre 2017, C-393/16, *Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne*
Rinvio pregiudiziale – Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli – Tutela delle denominazioni di origine protetta (DOP) – Regolamento (CE) n. 1234/2007 – Articolo 118 quaterdecies, paragrafo 2, lettera a), ii), lettere b) e c) – Regolamento (UE) n. 1308/2013 – Articolo 103, paragrafo 2), lettera a), ii), lettere b) e c) – Ambito di applicazione – Sfruttamento della notorietà di una DOP – Usurpazione, imitazione o evocazione di una DOP – Indicazione falsa o ingannevole – DOP “Champagne” utilizzata nella denominazione di un prodotto alimentare – Denominazione “Champagner Sorbet” – Prodotto alimentare che contiene champagne come ingrediente – Ingrediente che conferisce al prodotto alimentare una caratteristica essenziale

1) *L'articolo 118 quaterdecies, paragrafo 2, lettera a), ii), del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), come modificato dal regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, e l'articolo 103, paragrafo 2, lettera a), ii), del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, devono essere interpretati nel senso della loro applicabilità nel caso in cui una denominazione di origine protetta, quale «Champagne», sia impiegata come parte della denominazione con la quale è venduto un prodotto alimentare, quale «Champagner Sorbet», non conforme al disciplinare di produzione relativo a tale denominazione di origine protetta, ma contenente un ingrediente conforme al medesimo.*

2) *L'articolo 118 quaterdecies, paragrafo 2, lettera a), ii), del regolamento n. 1234/2007, come modificato dal regolamento n. 491/2009, e l'articolo 103, paragrafo 2, lettera a), ii), del regolamento n. 1308/2013 devono essere interpretati nel senso che l'utilizzo di una denominazione di origine protetta come parte di una denominazione con la quale viene posto in vendita un prodotto alimentare non conforme al disciplinare di produzione relativo a tale denominazione di origine protetta, ma contenente un ingrediente conforme al medesimo, come «Champagner Sorbet», costituisce uno sfruttamento della notorietà di una denominazione di origine protetta, ai sensi di tali disposizioni, qualora tale prodotto alimentare non abbia, come caratteristica essenziale, un gusto conferito principalmente dalla presenza di tale ingrediente nella sua composizione.*

3) *L'articolo 118 quaterdecies, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 1234/2007, come modificato dal regolamento n. 491/2009, e l'articolo 103, paragrafo 2, lettera b), del regola-*

mento n. 1308/2013 devono essere interpretati nel senso che l'utilizzo di una denominazione di origine protetta come parte della denominazione con la quale viene posto in vendita un prodotto alimentare non conforme al disciplinare di produzione relativo a tale denominazione di origine protetta, ma contenente un ingrediente conforme al medesimo, come «Champagner Sorbet», non costituisce un'usurpazione, un'imitazione o un'evocazione, ai sensi di tali disposizioni.

4) L'articolo 118 quaterdecies, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 1234/2007, come modificato dal regolamento n. 491/2009, e l'articolo 103, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 1308/2013 devono essere interpretati nel senso della loro applicabilità sia nel caso di indicazioni false o ingannevoli atte a indurre in errore riguardo all'origine del prodotto interessato, sia nel caso di indicazioni false o ingannevoli sulla natura o sulle qualità essenziali di tale prodotto.

CGUE, 19 ottobre 2017, C-383/16, *Vion Livestock BV*

Rinvio pregiudiziale – Organizzazione comune dei mercati – Protezione degli animali durante il trasporto – Restituzioni all'esportazione – Regolamento (UE) n. 817/2010 – Regolamento (CE) n. 1/2005 – Obbligo di aggiornare una copia del giornale di viaggio sino all'arrivo degli animali al luogo di primo scarico nel paese terzo di destinazione finale – Recupero degli importi indebitamente versati

L'articolo 7 del regolamento (UE) n. 817/2010 della Commissione, del 16 settembre 2010, recante modalità d'applicazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le norme in materia di benessere degli animali vivi della specie bovina durante il trasporto ai fini della concessione di restituzioni all'esportazione, in combinato disposto con l'articolo 3, paragrafi 1 e 2, e l'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento n. 817/2010, nonché con i punti 3, 7 e 8 dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97, deve essere interpretato nel senso che il rimborso delle restituzioni all'esportazione a titolo del regolamento n. 817/2010 può essere richiesto allorché il trasportatore di animali della specie bovina non ha aggiornato una copia del giornale di viaggio previsto all'allegato II del regolamento n. 1/2005 sino al luogo di primo scarico nel paese terzo di destinazione finale.

Cass. pen. Sez. III, 6/6/2017, n. 27958

Sanità pubblica - Rifiuti - Fanghi ammessi per l'uso agricolo.

Secondo quanto disposto dal d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 99, i fanghi ammessi per l'uso agricolo possono essere suddivisi in tre tipologie: 1) civili (sempre ammessi), 2) urbani (ammessi solo se le caratteristiche sono sostanzialmente non diverse da quelle dei fanghi civili) e 3) da altri insediamenti (ammessi solo se assimilabili a quelli civili). Ne consegue che i fanghi di depurazione per le attività agricole devono provenire dalla depurazione di acque reflue e perciò, qualora provengano da impianti industriali, deve comunque trattarsi di reflui assimilabili a quelli civili, con la conseguenza che il predetto decreto n. 99 del 1992 disciplina unicamente i fanghi (umidi-disidratati, essiccati) provenienti da processi di depurazione degli scarichi di insediamenti civili, misti o produttivi assimilabili ai primi, nonché i fanghi trattati, senza alcuna distinzione tra quelli derivanti da cicli di lavorazione

o da processi di depurazione. Ne deriva che restano esclusi sia i fanghi di depurazione degli scarichi produttivi «non assimilabili», sia i fanghi provenienti da impianti diversi da quelli indicati dall'art. 2 del decreto n. 99 del 1992, sia i residui da processi di potabilizzazione, sia i fanghi residuati da cicli di lavorazione non trattati e quelli non destinati all'agricoltura. Quest'ultima esclusione deriva dalla delimitazione contenuta nella direttiva CEE 12 giugno 1986, n. 278 che il decreto legislativo de quo ha recepito.

Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 10/11/2017, n. 26669

Comunità economica europea - Disposizioni fiscali - In genere quote latte in eccesso - Prelievo supplementare - Indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo - Sufficienza - Fondamento - Fattispecie

In tema di riscossione del prelievo supplementare nel settore del latte, l'individuazione del responsabile del relativo procedimento coincide con l'individuazione del responsabile dell'iscrizione a ruolo, atteso che, a seguito dell'affidamento all'Agea dell'intero procedimento di riscossione in tale settore, avvenuto con la l. n. 228 del 2012(cd. legge di Stabilità 2013) la successiva emissione della cartella, da parte dello stesso ente, è atto esecutivo dell'unitario procedimento di riscossione avviato con l'iscrizione a ruolo, non esistendo alcuna separazione tra il procedimento di iscrizione a ruolo (di competenza dell'ente creditore) e quello di emissione della cartella (di competenza del concessionario della riscossione), come invece avviene per la riscossione delle imposte sui redditi. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva ritenuta necessaria sia l'indicazione del nominativo del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo che di quello di riscossione)

Cons. Stato Sez. III, 18/01/2018, n. 328

Prelievi – Aggiornamento – Criteri

In materia di aggiornamento dei quantitativi individuali di produzione di latte assegnati al singolo produttore, in applicazione del principio solidaristico di cui all'art. 2 della Costituzione, è possibile operare una rettifica e ricalcolare, a seguito di riassegnazione dei quantitativi di riferimento inutilizzati, i prelievi supplementari dovuti, anche dopo il termine di scadenza del pagamento di tali prelievi per la campagna lattiera interessata.

Cons. Stato Sez. III, 12/03/2018, n. 1577

Agricoltura e alimenti – comunità europea – figure professionali

La finalità della norma comunitaria è dunque quella di assicurare che tutti i soggetti che, nella realtà del mercato (utilizzatori professionali, i distributori, i venditori ecc.), comunque veicolano l'impiego di prodotti chimici destinati all'agricoltura, siano in possesso di un'adeguata conoscenza, costantemente aggiornata nelle materie in questione; e tale finalità appare perfettamente assicurata dal D.Lgs. proprio con l'estensione generalizzata dell'obbligo di certificazione. In definitiva, anche se la denominazione di "consulente in materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari", non appare particolarmente felice, e potrebbe indurre una confusione sui suoi esatti contorni, la Direttiva 2009/128/CE non introduce affatto nel nostro ordinamento una nuova "figura professionale".

Cons. Stato Sez. III, 16/02/2018, n. 1000

Agricoltura – Latte – Diritti di prelievo - Funzione

I diritti di prelievo supplementare sul latte vaccino e sui suoi derivati quali i prodotti lattiero-caseari, introdotti dal Regolamento CE n. 856/84, al fine di riequilibrare tale settore di mercato, appartengono agli strumenti regolatori del mercato agricolo che non hanno natura sanzionatoria.

T.A.R. Liguria Genova Sez. II, 06/02/2018, n. 113

Attività agricola – Storno – Ammissibilità

In materia di agricoltura è riconosciuta alle aziende la facoltà del cd. storno (in deroga di specie protette - in ispecie, oliveti liguri - previa autorizzazione nelle ipotesi in cui, a seguito di studi di settore mirati, si evidenzia la necessità di anticipare, evitandoli, gli effetti dannosi per le piantagioni causati da una determinata specie avicola, ricadenti tra le ipotesi tassativamente previste dalla normativa in materia

Tribunale Catania Sez. lavoro Sent., 24/01/2018

Agricoltura – Rapporto di lavoro – Prova della subordinazione

Il lavoro subordinato in agricoltura è pienamente riconducibile al tipo legale, di cui all'art. 2094 c.c., del lavoro subordinato nell'impresa. Pertanto, anche in tale caso, a fronte del disconoscimento del rapporto di lavoro, appare necessario che l'attore provi in modo puntuale i caratteri tipici del rapporto di lavoro subordinato oggetto di disconoscimento e di cui chiede l'accertamento.

AGRICOLTURA E AGEVOLAZIONI FISCALI E CREDITIZIE

CGUE, 20 dicembre 2017, C-516/16, *Erzeugerorganisation Tiefkühlgemüse eGen contro Agrarmarkt Austria*

Rinvio pregiudiziale – Agricoltura – Organizzazione comune dei mercati – Programma operativo nel settore degli ortofrutticoli – Regolamento (CE) n. 1234/2007, come modificato dal regolamento (CE) n. 361/2008 – Articoli 103 ter, 103 quinquies e 103 octies – Aiuto finanziario dell'Unione europea – Regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 – Articolo 60 e allegato IX, punto 23 – Investimenti realizzati nelle aziende e/o nei locali dell'organizzazione di produttori – Nozione – Legittimo affidamento – Certezza del diritto

1) L'allegato IX, punto 23, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati, laddove si riferisce ad investimenti realizzati «nelle aziende e/o nei locali appartenenti all'organizzazione di produttori», va interpretato nel senso che:

– la mera circostanza che un investimento realizzato nell'ambito di un programma operativo di cui all'articolo 60, paragrafo 1, di tale regolamento sia collocato su un terreno di cui un terzo, e non l'organizzazione di produttori interessata, sia proprietario, in linea di principio, in forza della prima delle disposizioni citate, non costituisce un motivo di non ammissibilità al beneficio dell'aiuto delle spese sostenute, per tale investimento, dall'organizzazione di produttori di cui trattasi;

– il summenzionato allegato IX, punto 23, riguarda investimenti realizzati in aziende e/o in locali sottoposti, in diritto come in fatto, al controllo esclusivo di detta organizzazione di produttori, in modo che sia escluso qualsiasi utilizzo di tali investimenti a vantaggio di terzi.

2) Il principio di tutela del legittimo affidamento deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che, in circostanze come quelle in esame nel procedimento principale, l'autorità nazionale competente, da un lato, rifiuti il versamento del saldo dell'aiuto finanziario richiesto da un'organizzazione di produttori per un investimento infine considerato non ammissibile al beneficio del medesimo, in applicazione dell'allegato IX, punto 23, del regolamento di esecuzione n. 543/2011 e, dall'altro, richieda a tale organizzazione di produttori il rimborso dell'aiuto già ricevuto per tale investimento.

3) In circostanze come quelle in esame nel procedimento principale, il diritto dell'Unione deve essere interpretato nel senso che, in mancanza di limitazione temporale degli effetti della presente sentenza, esso non osta a che il principio della certezza del diritto sia preso in considerazione al fine di escludere la ripetizione di un aiuto indebitamente erogato, purché le condizioni previste siano le stesse che sono applicate al recupero di prestazioni finanziarie puramente nazionali, l'interesse dell'Unione europea sia pienamente preso in considerazione e sia comprovata la buona fede del beneficiario.

Cass. Sez. V Ord., 14/2/2018, n. 3544

Agevolazioni fiscali – efficienza aziendale – idoneità dei terreni.

In materia di agevolazioni tributarie, il presupposto per usufruire della tassazione agevolata prevista dall'art. 7, comma 4, lett. b) della legge n. 984/1977 è soltanto l'idoneità dei fondi rustici, oggetto di acquisto, ad aumentare l'efficienza dell'azienda ed il relativo reddito, attraverso il miglioramento qualitativo e quantitativo delle colture forestali, non richiedendosi anche l'effettiva realizzazione di interventi di forestazione secondo il disposto dell'art. 10 della citata legge. A nulla rileva, pertanto, una eventuale perizia dell'U.T.E. concernente la situazione dei luoghi dovendo piuttosto essere provata l'idoneità del fondo ad aumentare l'efficienza dell'azienda.

Cass. civ. Sez. V Ord., 01/12/2017, n. 28845

Piccola proprietà contadina – Agevolazioni – Certificazione – Altra documentazione ammessa

In tema di agevolazioni tributarie il contribuente che intenda fruire dei benefici per la piccola proprietà contadina e che all'atto della registrazione si sia limitato a produrre l'attestazione di cui all'art. 4, comma 1 della legge n. 604 del 1954, in luogo del certificato previsto dall'art. 3, è tenuto, ai sensi dell'art. 4, comma 2°, a presentare il certificato dell'ispettorato agrario attestante il possesso dei requisiti prescritti a pena di decadenza, di tre anni dalla registrazione dell'atto.

Cass. civ. Sez. V, 26/01/2018, n. 2013

Piccola proprietà contadina – Agevolazioni – Alienazione del fondo – perdita.

Il sistema normativo che regola la formazione della piccola proprietà contadina è caratterizzato da indubbia finalità pubblicistica. Alla base di esso vi è il divieto di cessare dalla coltivazione diretta del fondo assegnato. In base alla legge, decade dalle agevolazioni tributarie

L'acquirente, il permutante o l'enfiteuta il quale, prima che siano trascorsi cinque anni dagli acquisti fatti a norma di legge, aliena volontariamente il fondo o i diritti parziali su di esso acquistati. L'alienazione è il trasferimento del diritto di proprietà su un determinato bene da un soggetto a un altro comunque realizzato negozialmente. L'alienazione, dunque, non coincide con la vendita, essendo evento economico neutrale rispetto alla forma negoziale. Il tentativo di negare il carattere di alienazione ad un atto di permuta, che per l'appunto fa uscire dal patrimonio un bene, ancorché non in cambio di una somma di denaro, non ha alcuna ragionevolezza giuridica.

Cass. civ. Sez. V Sent., 09/02/2018, n. 3199

Piccola proprietà contadina - Agevolazioni tributarie agevolazioni fiscali in favore della piccola proprietà contadina - Mancata coltivazione del fondo - Scelta imprenditoriale e organizzativa del contribuente - Conseguenze - Decadenza - Fattispecie

In tema di agevolazioni tributarie, ai sensi dell'art. 7 della l. n. 604 del 1954, opera la decadenza dal beneficio fiscale previsto per il caso di acquisto della piccola proprietà contadina, se, nei cinque anni successivi, il fondo non viene coltivato, anche quando ciò dipende dall'esecuzione di opere prodromiche e funzionali all'esercizio dell'agricoltura, che non siano riconducibili a quelle indicate dall'art. 3 della l. n. 53 del 1956, trattandosi di attività che rispondono a scelte imprenditoriali e organizzative dell'acquirente e che, dunque, non possono ritenersi non imputabili allo stesso. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha confermato la sentenza impugnata che aveva dichiarato l'intervenuta decadenza dall'agevolazione, perché l'acquirente aveva coltivato una minima parte del fondo, eseguendo sul resto opere di demolizione dei manufatti e delle strutture del progressivo allevamento di animali da pelliccia e di bonifica del terreno)

Cass. civ. Sez. V, 09/02/2018, n. 3195

Aiuti e benefici – Coltivatore diretto – Onere della prova – Certificazione

L'art. 4 della legge n. 604 del 1954, nel fissare, a partire dalla data della registrazione, il termine di tre anni per l'allegazione del certificato dell'ispettorato agrario che attesti la ricorrenza delle condizioni necessarie per fruire del trattamento fiscale agevolato da parte del richiedente, e nel contemplare, in caso di mancata osservanza, l'obbligo di pagamento, delle normali imposte, conferisce natura indefettibilmente decadenziale a detto termine, collegando alla sua inutile decorrenza la perdita del beneficio della registrazione con aliquota ridotta. La mancata osservanza del termine non comporta, peraltro, la perdita del beneficio per il richiedente tutte le volte in cui essa dipenda dall'omissione dell'ufficio tenuto al rilascio della certificazione, considerato che, non essendo consentito un accertamento giudiziale diretto dei requisiti per le agevolazioni, l'omissione dell'ufficio stesso priva il contribuente dell'unico strumento, dal carattere assorbente, di documentazione degli stessi.

Cass. civ. Sez. V, 16/02/2018, n. 3821

Aiuti e benefici – Coltivatore diretto – Onere della prova – Certificazione.

In tema di agevolazioni fiscali per la piccola proprietà contadina stabilite dalla legge n. 604 del 1954, il contribuente che non adempia l'obbligo di produrre all'Ufficio il certificato definitivo attestante la sua qualifica di imprenditore agricolo professionale entro il termine decaden-

ziale di tre anni dalla registrazione dell'atto, non perde il diritto ai benefici ove provi di aver diligentemente agito per conseguire la certificazione in tempo utile senza riuscire nello scopo per colpa degli uffici competenti, e detta diligenza, che deve essere adeguata alle circostanze concrete, richiede al contribuente non solo di formulare tempestivamente l'istanza ma anche di seguirne l'iter, fornendo la documentazione mancante eventualmente richiesta dall'ufficio.

Cass. civ. Sez. V, 16/02/2018, n. 3822

Aiuti e benefici – Territori montani – Requisiti – Accorpamento tra diverse proprietà

Secondo l'art. 9 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, "Nei territori montani di cui al precedente comma i trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo di fondi rustici, fatti a scopo di arrotondamento o di accorpamento di proprietà dirette coltivatrici, singole o associate, sono soggetti alle imposte di registro e ipotecaria nella misura fissa e sono esenti alle imposte catastali". Oltre alla necessità che il contribuente sia coltivatore diretto la legge dunque prevede testualmente, dunque, che l'agevolazione fiscale è riconosciuta "per i trasferimenti di proprietà", a coloro che arrotondano o accorpano "proprietà dirette-coltivatrici": la legge dunque è chiara nel richiedere che l'accorpamento avvenga fra diverse proprietà.

Cons. Stato Sez. III, 25/01/2018, n. 513

Agricoltura - Agevolazioni - Benefici comunitari e nazionali – Ritiro dalla produzione di terreni seminativi

In tema di aiuti all'agricoltura previsti dalle norme comunitarie, il ritiro dalla produzione di terreni seminativi richiede che la domanda sia presentata in maniera dettagliata con la puntuale individuazione delle superfici idonee alla coltivazione cui si riferisce il progetto di dismissione; conseguentemente tali aiuti devono ritenersi indebitamente percepiti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2 e 3 della Legge 898/1986 nell'ipotesi in cui la domanda, così come presentata, abbia incluso in quel progetto uno o più fondi privi dei prescritti requisiti, a nulla rilevando l'eventualità che i benefici comunitari avrebbero potuto essere invocati per altri fondi dotati delle richieste caratteristiche.

T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. II, 22/03/2018, n. 706

Agricoltura - Agevolazioni - Benefici comunitari e nazionali

Le controversie nelle quali si discute di un'ipotesi di restituzione dell'indebita corresponsione di contributi in agricoltura, ossia dell'adempimento di un'obbligazione di diritto privato, sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario.

T.A.R. Puglia Bari Sez. II, 06/03/2018, n. 287

Aiuti e benefici - Agevolazioni - Benefici comunitari e nazionali – Controlli - Garanzie

In materia di aiuti nel settore agricolo l'art. 33, comma 2, del D.Lgs n. 228/2001 riconosce ai beneficiari dell'aiuto, al fine di sbloccarne la sospensione di cui al comma 1, la possibilità di prestare idonea garanzia, così bilanciando, del tutto razionalmente l'esigenza, di ordine pubblicistico, di far cessare con immediatezza la sospetta indebita percezione dell'aiuto, con l'esigenza del privato di non trovarsi improvvisamente privo delle risorse necessarie alla propria attività produttiva.

AMBIENTE

Corte giustizia Unione Europea Sez. III, 22/02/2018, n. 336/16

Inquinamento – PMI – superamento valori soglia.

I piani per la qualità dell'aria possono essere predisposti solo sulla base dell'equilibrio tra l'obiettivo della riduzione del rischio d'inquinamento e i diversi interessi pubblici e privati in gioco. Pertanto, il fatto che uno Stato membro superi i valori limite applicabili alle concentrazioni di PM10 nell'aria ambiente non è sufficiente, di per sé, per ritenere che detto Stato membro sia venuto meno agli obblighi previsti dall'articolo 23, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2008/50. Infatti, da tale disposizione risulta che, se è vero che gli Stati membri dispongono di un determinato margine di manovra per la determinazione delle misure da adottare, è pur vero che queste ultime devono, comunque, garantire che il periodo di superamento dei limiti sia il più breve possibile. In tale contesto è opportuno verificare, secondo un'analisi caso per caso, se i piani predisposti dallo Stato membro di cui trattasi siano conformi all'articolo 23, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2008/50.

Corte costituzionale 5/04/2018, n. 69

Impianti rinnovabili – massima diffusione - tutela della salute – esigenze paesaggistiche - bilanciamento

Il principio di derivazione comunitaria della massima diffusione degli impianti di energia a fonte rinnovabile può trovare eccezione in presenza di esigenze di tutela della salute, paesaggistico-ambientale e dell'assetto urbanistico del territorio, ma la compresenza dei diversi interessi coinvolti, tutti costituzionalmente rilevanti ha come luogo elettivo di composizione il procedimento amministrativo come previsto al paragrafo 17.1 dalle Linee guida di cui al d.m. 10 settembre 2010, poiché in tale sede può avvenire la valutazione sincronica degli interessi pubblici coinvolti e meritevoli di tutela a confronto con gli interessi privati di singoli e di comunità nonché la garanzia della efficacia, pubblicità, trasparenza e imparzialità della valutazione e della scelta alla stregua dell'art. 97 Cost.

Corte costituzionale 8 novembre 2017, n. 232

Riparto competenze – Regioni ad autonomia speciale - VIA

Le Regioni ad autonomia speciale sono tenute a rispettare, anche nell'esercizio delle loro competenze legislative statutarie esclusive, la disciplina statale in materia di VIA la quale delinea un livello di protezione uniforme a tutela dell'ambiente che si impone sull'intero territorio nazionale. Con la conseguenza che le disposizioni legislative regionali che, in deroga alla disciplina statale (d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.) e comunitaria (direttiva n. 2014/52/UE) sottraggano dalla verifica di assoggettabilità a VIA determinati impianti produttivi, sono costituzionalmente illegittime in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., ledendo la sfera di competenza esclusiva statale in materia di «tutela dell'ambiente».

Cons. Stato Sez. IV, 04/12/2017, n. 5668

Ambiente – Inquinamento – Chi inquina paga – interpretazione

Nell'interpretare il principio chi inquina paga (che consiste nell'addossare ai soggetti re-

sponsabili i costi cui occorre far fronte per prevenire, ridurre o eliminare l'inquinamento prodotto), si deve addivenire ad una nozione di nesso di causa (tra attività svolta ed inquinamento) in termini di aumento del rischio, ovvero come contribuzione da parte del produttore al rischio del verificarsi dell'inquinamento (D.Lgs. n. 152/2006, Codice dell'ambiente)

Cons. Stato, Sez. IV 15 gennaio 2018, n. 190

VIA – Impugnazione – Decorrenza del termine

L'art. 27 del d.lgs. n. 152/2006 (nella versione vigente sino al 20 luglio 2017, prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 104/2017) individua nella pubblicazione sulla Gazzetta del provvedimento VIA «il dies a quo di decorrenza del termine per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte di soggetti interessati», in tal modo indicando un momento di conoscenza legale dell'atto ai fini di cui all'art. 41, comma 2, c.p.a., che, in quanto tale, esclude la rilevanza di altre forme di conoscenza ai fini della decorrenza del termine per l'impugnazione

Cons. Stato Sez. IV, 05/04/2018, n. 2109

Ambiente - Inquinamento - Acustico

Il limite di tollerabilità delle immissioni rumorose non è mai assoluto, ma relativo alla situazione ambientale, variabile da luogo a luogo, secondo le caratteristiche della zona e le abitudini degli abitanti, e non può prescindere dalla rumorosità di fondo, ossia dalla fascia rumorosa costante, sulla quale vengono ad innestarsi i rumori denunciati come immissioni abnormi, con la conseguenza che la valutazione diretta a stabilire se i rumori restino compresi o meno nei limiti della norma, deve essere riferita, da un lato, alla sensibilità dell'uomo medio e, dall'altro, alla situazione locale.

T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, 03/01/2018, n. 10

Ambiente – Rifiuti – Compostaggio

La trasformazione in fertilizzanti per l'agricoltura di rifiuti solidi urbani di tipo organico, meglio conosciuta come attività di compostaggio, deve essere eseguita nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di qualità, in ossequio al parametro normativo del D.Lgs. 29 aprile 2006, n. 217, recante la "Revisione della disciplina in materia di fertilizzanti", in sintonia con le direttive comunitarie in materia di massima protezione ambientale.

T.A.R. Veneto Venezia Sez. III, 04/01/2018, n. 20

Ambiente – Danno – Responsabilità – Imputazione

In tema di inquinamento si distingue tra misure sanzionatorie o ripristinatorie, gravanti unicamente sul soggetto responsabile e misure precauzionali che, finalizzate unicamente alla prevenzione di danni all'ambiente, gravano sul proprietario o sul detentore dell'area da cui possono scaturire i suddetti danni, non comportando l'accertamento del profilo soggettivo del dolo o della colpa. Se è vero, per un verso, che l'Amministrazione non può imporre, ai privati che non abbiano alcuna responsabilità diretta sull'origine del fenomeno contestato, lo svolgimento di attività di recupero e di risanamento, secondo il principio cui si ispira

anche la normativa comunitaria, è anche vero che la messa in sicurezza del sito costituisce una misura di prevenzione dei danni e rientra, pertanto, nel genus delle precauzioni, unitamente al principio di precauzione vero e proprio e al principio dell'azione preventiva, che gravano sul proprietario o detentore del sito da cui possano scaturire i danni all'ambiente e, non avendo finalità sanzionatoria o ripristinatoria, non presuppone affatto l'accertamento del dolo o della colpa. (Nel caso di specie la P.A. non ha provato che la contaminazione presente nel sito di cui trattasi sia stata causata o aggravata da condotte dolose o colpose tenute da ... nell'esercizio della propria attività produttiva, sicché, non sussistendo elementi certi e univoci per addossare alla ricorrente una responsabilità ambientale, l'ordine di bonifica deve essere annullato)

T.A.R. Marche Ancona Sez. I, 05/02/2018, n. 91

Ambiente – Principio di precauzione – VAS/VIA/AIA – Ambito applicativo

Il principio di precauzione non costituisce di per sé un parametro di legittimità dei provvedimenti in materia di VAS/VIA/AIA, trattandosi di un concetto giuridico indeterminato che non può essere ovviamente applicato in modo generico, pena il sostanziale blocco di qualsiasi attività umana potenzialmente idonea ad incidere sulla salute umana. Il principio de quo diviene invece un utile parametro di valutazione laddove esistano documentati rischi per la salute umana derivanti da attività in grado di produrre emissioni nocive per le matrici ambientali sensibili o direttamente per l'uomo.

T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, 05/04/2018, n. 369

Ambiente - Inquinamento - In genere

In materia di inquinamento e di rilievi effettuati dall'ARPA, al fine di dare una risposta definitiva sul superamento dei limiti di legge è necessario valutare il contesto, prendendo in esame, tra l'altro, il numero dei parametri prossimi o superiori ai limiti di legge, l'entità degli sforamenti e la ripetizione di risultati analoghi in campioni differenti.

Cons. Stato Sez. IV, 15/03/2018, n. 1651

Ambiente - Rifiuti - In genere

La disposizione di cui all'art. 11, comma 2 ter del D.L. n. 195/2009, pur non incidendo sulla cessazione delle funzioni svolte dai Consorzi in materia di rifiuti e sulla relativa messa in liquidazione, ha tuttavia comportato la creazione di una gestione stralcio finalizzata non solo all'attività di liquidazione, ma anche, nella fase transitoria, alla gestione del ciclo dei rifiuti nei limiti così come individuati.

T.A.R. Campania Napoli Sez. V, 15/03/2018, n. 1651

Ambiente – Inquinamento – Rifiuti - Responsabilità del proprietario

Atteso che l'art. 192, D.Lgs. n. 152 del 2006 prevede una responsabilità solidale del proprietario e del titolare di diritti reali o personali di godimento sull'area interessata dagli illeciti sversamenti di rifiuti, che concorre in solido con la responsabilità dell'autore dell'illecito. Tuttavia, la responsabilità del proprietario del fondo o del titolare di altro diritto reale o personale non è una responsabilità oggettiva, presupponendo il dolo o la colpa del coobbligato solidale e l'accertamento in contraddittorio con i soggetti interessati dei presupposti di questa forma di responsabilità.

T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, 08/03/2018, n. 651

Ambiente – Inquinamento – Rifiuti - Responsabilità del proprietario

La colpa richiesta dall'art. 192 del D.Lgs n. 152/2006, ai fini dell'attribuzione della responsabilità al proprietario di un'area oggetto di abbandono di rifiuti, implica un comportamento esigibile dal proprietario ovvero la possibilità dello stesso di esercitare il controllo sul proprio bene, il che presuppone l'attualità delle circostanze di fatto integranti l'azione illecita.

T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, 01/03/2018, n. 247

Ambiente – Inquinamento – VIA – Contenuti

La valutazione di impatto ambientale è finalizzata ad una sensibilizzazione dell'autorità decidente attraverso l'apporto di elementi tecnico-scientifici idonei ad evidenziare le ricadute sull'ambiente derivanti dalla realizzazione di una determinata opera, a salvaguardia dell'habitat, non limitandosi ad una generica verifica di natura tecnica circa l'astratta compatibilità, ma implicando una complessiva ed approfondita analisi di tutti gli elementi incidenti sull'ambiente del progetto unitariamente considerato, per bilanciare in concreto i valori in conflitto.

BONIFICHE

Cass. civ. Sez. III Ord., 15/11/2017, n. 26957

Adempimento - Pagamento - Surrogazione - Legale danno ambientale - Cessionario del fondo inquinato - Esecuzione di opere di bonifica in luogo del dante causa - Surrogazione legale a vantaggio del cessionario - Condizioni - Interesse qualificato all'estinzione dell'obbligazione - Sussistenza

In materia di danno ambientale, a vantaggio del cessionario del fondo inquinato - il quale esegue le opere di bonifica (essendo altrimenti tenuto a rispondere del danno cagionato dalla propria dante causa ex art. 14 d.lgs. n. 22 del 1997) e così estingue il debito risarcitorio del responsabile dell'inquinamento in favore dello Stato o degli enti locali ex art. 18 legge n. 349 del 1986 - opera la surrogazione legale di cui all'art. 1203, n. 3, c.c., poiché la norma non richiede né che il surrogante sia tenuto al pagamento del debito in base allo stesso titolo del debitore surrogato, né che egli sia direttamente obbligato nei confronti dell'"accipiens", ma soltanto che il surrogante abbia un interesse giuridicamente qualificato alla estinzione dell'obbligazione.

Cass. civ. Sez. II, 28/12/2017, n. 31005

Bonifica – onere reale – opponibilità

L'onere reale, consistente nella necessità di realizzare gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale di un terreno, è rilevante ai sensi dell'art. 1489 c.c., solo dal giorno in cui l'amministrazione interessata ha adottato il provvedimento di approvazione del programma di bonifica.

T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. I, 29/01/2018, n. 262

Bonifica – Siti di interesse nazionale – Competenza.

L'art. 252 del d.lgs. n. 152 del 2006, con riferimento ai siti di interesse nazionale attri-

buisce al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la competenza ad autorizzare la bonifica, con la conseguenza che non può essere l'Ente territoriale a imporre determinate procedure di bonifica.

CACCIA

T.A.R. Marche Ancona Sez. I, 04/05/2018, n. 352

Animali – Responsabilità civile - Danno

Il contrasto fra la DGR n. 103/2016 e la normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento, muove da un presupposto di fondo errato, ossia che il termine "risarcimento" è stato utilizzato nella L. n. 157 del 1992 e nella L.R. n. 7 del 1995 in senso tecnico (e quindi nello stesso senso di cui all'art. 2043 c.c.). In realtà trattasi di un mero indennizzo da qualificarsi come aiuto di Stato quindi, come tale, soggetto al regime de minimis.

Cass. civ. Sez. II Ordinanza, 07/11/2017, n. 26348

Caccia – Fattispecie - Configurabilità

Configura esercizio di attività di caccia anche il vagare o il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo e, quindi, il transitare all'interno di un'area destinata all'attività venatoria portando con sé il fucile da caccia, anche se scarico e riposto nel fodero.

Cass. civ. Sez. II Ordinanza, 12/12/2017, n. 29709

Sanzioni per violazioni esercizio venatorio - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie

In tema di sanzioni amministrative in materia di caccia, rientrano nell'esercizio venatorio non solo l'attività di abbattimento della fauna selvatica, ma anche condotte quali ispezioni, appostamenti e sopralluoghi, dirette a rendere possibile l'evento ultimo soddisfattivo per il cacciatore, consistente nell'uccisione della preda, purché il soggetto sia in grado di prontamente accedere a strumenti idonei all'uopo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito, che aveva escluso l'esercizio di attività venatoria da parte di un cacciatore sorpreso all'interno di un bosco, oltre l'orario consentito e con il fucile carico, sulla scorta dell'affermazione - sfornita di riscontro probatorio - per cui lo stesso stava semplicemente rientrando verso la propria autovettura)

CONSORZI

Cass. civ. Sez. lavoro Ord., 05/12/2017, n. 29061

Consorzi di bonifica - Natura giuridica - Enti pubblici economici - Conseguenze sui rapporti di lavoro - Disciplina dei contratti a termine di cui al d.lgs. n. 368 del 2001 - Applicabilità

I Consorzi di bonifica hanno natura giuridica di enti pubblici economici, sicché al rapporto di lavoro dei loro dipendenti si applica la disciplina dei contratti a termine e, in particolare, la regola sull'onere di specificazione delle ragioni giustificatrici dell'apposizione del termine ex art. 1 del d.lgs. n. 368 del 2001.

Cass. civ. Sez. V Ord., 18/04/2018, n. 9511

Consorzi – Imposte e tasse

In tema di contributi di bonifica, il contribuente, anche qualora non abbia impugnato innanzi al giudice amministrativo gli atti generali presupposti (e cioè il perimetro di contribuzione, il piano di contribuzione ed il bilancio annuale di previsione del Consorzio), che riguardano l'individuazione dei potenziali contribuenti e la misura dei relativi obblighi, può contestare, nel giudizio avente ad oggetto la cartella esattoriale dinanzi al giudice tributario, la legittimità della pretesa impositiva dell'ente assumendo che gli immobili di sua proprietà non traggono alcun beneficio diretto e specifico dall'opera del Consorzio. In tal caso, però, quando vi sia un piano di classifica approvato dalla competente autorità, l'ente impositore è esonerato dalla prova del predetto beneficio, che si presume in ragione della comprensione dei fondi nel perimetro d'intervento consortile e dell'avvenuta approvazione del piano di classifica, salva la prova contraria da parte del contribuente.

Tribunale Piacenza Sent., 08/03/2018

Consorzi – natura - nozione

I consorzi sono figure atipiche, nelle quali i connotati delle associazioni non riconosciute si coniugano con un forte profilo di realtà, sicché il giudice, nell'individuare la disciplina applicabile, deve avere riguardo, in primo luogo, alla volontà manifestata nello statuto e, solo ove questo non disponga, alla normativa delle associazioni o della comunione; ne consegue che, qualora lo statuto preveda la cessazione dell'appartenenza al consorzio per l'intervenuta alienazione del diritto reale ed il subingresso dell'acquirente nei diritti e negli obblighi dell'alienante, il nuovo proprietario subentra nel debito per le quote consortili, che è obbligazione "propter rem", senza necessità della dichiarazione di recesso o della delibera di esclusione prescritte dall'art. 24 c.c. in materia di associazioni.

CONTRATTI AGRARI

Cass. civ. Sez. VI - 3 Ordinanza, 27/10/2017, n. 25686

Controversie - Procedimento - Competenza e giurisdizione - Sezioni specializzate - Competenza eccezione di incompetenza del tribunale - Devoluzione alla sezione specializzata agraria - Infondatezza "prima facie" dell'eccezione - Configurabilità - Conseguenze - fattispecie

Qualora, instaurato dall'attore giudizio di rilascio di un bene immobile dinanzi al tribunale, il convenuto eccepisca la competenza della sezione specializzata agraria, il giudice deve rimettere a questa la decisione della causa, rientrando nella competenza della medesima anche l'accertamento della natura del rapporto, tranne che, sulla base delle deduzioni delle parti e senza necessità di attività istruttoria, risulti "prima facie" che la materia del contendere è diversa da quella devoluta alla cognizione del giudice specializzato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione del tribunale monocratico che - esclusa la manifesta infondatezza dell'eccezione in questione - aveva ritenuto la controversia non estranea all'ambito delle competenze della sezione specializzata agraria, tenuto conto delle qualità soggettive delle parti e della destinazione dei beni contesi)

Cass. civ. Sez. III Ord., 13/02/2018, n. 3408

Contratti – opere sul fondo – indennizzo - esclusione

In tema di contratti agrari, l'affittuario che abbia eseguito, sul fondo del locatore, opere non conformi alle norme edilizie e insuscettibili di sanatoria, non ha diritto ad alcun indennizzo ai sensi della L. 3 maggio 1982, n. 203, artt. 16 e 17, la cui attribuzione sarebbe in contrasto con la funzione dell'amministrazione della giustizia, in quanto l'agente verrebbe a conseguire indirettamente, ma pur sempre in via giudiziaria, un vantaggio da attività illecita, che, in via diretta, è precluso dagli artt. 1346 e 1418 c.c., tanto più che le opere - proprio perché non sanabili - non sono idonee a determinare un effettivo aumento di valore del fondo.

Nel determinare l'ammontare dell'indennizzo dovuto all'affittuario per le migliorie preventivamente autorizzate realizzate sul fondo, il giudice deve determinare pertanto l'incremento di valore del fondo al momento del rilascio, quantificando il valore delle opere realizzate, tenendo conto dei diversi indici per l'individuazione del valore degli immobili, tra i quali gli eventuali costi di ristrutturazione e di rimozione di materiali da costruzione insalubri o vietati. Qualora detti costi siano stati tenuti in considerazione per l'effettiva determinazione dell'indennizzo dovuto, abbattendone in proporzione l'importo, essi non potranno essere nuovamente addebitati all'affittuario decurtando l'importo dell'indennizzo liquidato, realizzandosi altrimenti un doppio abbattimento e di conseguenza un calcolo dell'indennizzo non più proporzionale all'effettivo incremento di valore del fondo.

FALLIMENTO

Cass. civ. Sez. I Ord., 16/01/2018, n. 831

Fallimento – Cooperativa agricola – Criteri di accertamento

In presenza di una società cooperativa fra imprenditori agricoli, l'accertamento di merito della fallibilità deve procedere alla verifica: a) della forma sociale e della qualità dei soci; b) dello svolgimento di attività agricola in senso proprio o di attività agricola connessa, anche esclusiva, da parte della società, ai sensi dell'art. 2135, comma 3, c.c.; c) dell'apporto prevalente dei soci o della destinazione prevalente ai soci di beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico, ai sensi dell'art. 2, comma 2, D.Lgs. n. 228 del 2001.

Corte d'Appello Trento Bolzano Sent., 24/02/2018

Fallimento – Coltivatore diretto – Assoggettabilità – Onere della prova

Non è assoggettabile alla dichiarazione di fallimento, per difetto di commercialità della sua attività, il solo imprenditore agricolo che provi, quanto alla conservazione e commercializzazione esercitate, che esse, in astratto connesse ai sensi dell'art. 2135 c.c., abbiano avuto ad oggetto prodotti ottenuti almeno in prevalenza dalla coltivazione del proprio fondo. In difetto di tale prova, a carico del debitore, non può evidenziarsi un reale rapporto di connessione tra commercio dei prodotti ortofrutticoli e attività agraria.

IMPOSTE E TASSE

Cass. Sez. V, 9/02/2018, n. 3200

Imposta di registro – Agevolazione – acquisto di compendio per usucapione

L'istanza finalizzata ad ottenere il riconoscimento dell'agevolazione per lo IAP (1 per cen-

to) non può essere manifestata dopo la registrazione della sentenza che accerta l'avvenuto acquisto di un compendio per usucapione atteso il carattere necessario della collaborazione del contribuente, che integra un presupposto del beneficio e costituisce una eccezione al principio generale desumibile dall'art. 77 del d.p.r. predetto, secondo cui un'agevolazione non richiesta al momento della imposizione non è perduta, potendosi rimediare, nei previsti limiti temporali, alla erroneità di quest'ultima. L'agevolazione, quindi, può sempre essere richiesta in qualunque momento (ad esempio: nell'atto introduttivo del giudizio di accertamento dell'acquisto per usucapione) ma sempre prima della registrazione e liquidazione della relativa sentenza.

Cass. civ. Sez. V, 28/02/2018, n. 4602

Tributi locali – TIA – Variazione di superficie

La denuncia di variazione della superficie ai fini della TIA (tariffa d'igiene ambientale) non può produrre effetti retroattivi sia perché, nel caso specifico, così è previsto dal Regolamento Comunale, ritenendo altresì inerente per rilevanza interpretativa anche quanto disciplinato dalla normativa prevista per la Tarsu, sia perché deve essere salvaguardato il principio comunitario del "chi inquina paga" altrimenti non rispettato stante l'impossibilità di controllo da parte dell'ente impositore.

IMPRESA AGRICOLA

Cass. civ. Sez. V 24/11/2017, n. 28065

Costituzione società – conferimento azienda agricola – cessione quote.

La costituzione di una società, con conferimento di azienda agricola, e la successiva cessione delle quote dei conferenti a terzi sono negozi collegati, che devono essere considerati come produttivi di un unico effetto giuridico rilevante ai fini dell'art. 20 del d.p.r. n. 131/1986. L'articolo in questione, che è la conseguenza logica del passaggio dalla tassa all'imposta di registro, va interpretato attribuendo preminente rilevanza alla natura intrinseca degli atti registrati e dei loro effetti giuridici rispetto alla forma. [Nella fattispecie, si trattava di due atti separati (la costituzione della società, con conferimento di azienda agricola, e la cessione di quote), aventi distinta causa ed oggetto, il cui unico fine era quello, come accertato, di una cessione immobiliare]

PRELAZIONE AGRARIA

Cass. civ. Sez. III Ord., 19/01/2018, n. 1263

Diritto di prelazione e di riscatto - In genere interessenza agraria ex l. prov. bolzano n. 2 del 1959 - Cessione di quote della comunione - Diritto di prelazione dell'interessenza e, in subordine, dei partecipanti alla stessa - Esercizio del diritto da parte di più componenti dell'interessenza - Soluzione del conflitto - Criteri
In tema di interessenza agraria - comunione privata di interesse pubblico regolata dalla legge provinciale Bolzano n. 2 del 1959 - il diritto di prelazione in caso di cessione di quote della comunione spetta in primo luogo all'interessenza e, in via graduata, a ciascuno dei partecipanti alla stessa. In ipotesi di conflitto tra più potenziali acquirenti, tutti componenti dell'interessenza, trova applicazione, in difetto di previsione specifica nella legge provinciale

Bolzano n. 2 del 1959 ed in forza del richiamo da questa operato alle disposizioni del codice civile, la disciplina della comunione ordinaria e, in particolare, l'art. 1103 c.c., sicché il cedente è libero di scegliere a quale dei partecipanti vendere la quota.

USI CIVICI

Cass. civ. Sez. Unite Ord., 28/12/2017, n. 31109

Usi civici - Commissari regionali - Competenza impugnazione del progetto di liquidazione degli usi civici - Giurisdizione commissariale - Sussistenza - Limiti

La giurisdizione del commissario per la liquidazione degli usi civici sussiste ogniqualvolta la soluzione delle questioni afferenti alle materie elencate nell'art. 29, comma 2, l. n. 1766 del 1927 si pone come antecedente logico-giuridico della decisione. Pertanto, nella controversia sorta a seguito dell'impugnazione del progetto di liquidazione degli usi civici, detta giurisdizione sussiste per la parte avente ad oggetto la questione della "qualitas soli"; per contro, essa va esclusa in relazione alle domande inerenti l'entità, le modalità ed il procedimento di liquidazione.

T.R.G.A. Trentino-A. Adige Bolzano, 05/04/2018, n. 114

Usi civici – amministrazione - natura

Fermo restando l'obbligo di garantire la netta separazione dell'amministrazione comunale da quella separata dei beni di uso civico va ribadito che il vincolo di uso civico costituisce un diritto reale di natura civica volto ad assicurare l'effettiva fruibilità dell'area da parte della collettività.

Cass. civ. Sez. II Ord., 22/01/2018, n. 1534

Usi civici – atti dispositivi

L'incomerciabilità dei beni gravati da uso civico, ostativa a qualunque forma di circolazione degli stessi, compresa quella derivante dal processo esecutivo, vale anche per i beni convenientemente utilizzabili per la coltura agraria di cui all'art. 11, lett. b), della l. n. 1766 del 1927, per i quali risulta possibile la ripartizione ed assegnazione a coltivatori diretti a titolo di enfiteusi.